

Le Schede Dati di Sicurezza (SDS)



Titolo IV: Informazioni all'interno della catena di approvvigionamento

La SDS si conferma come il principale Strumento Documentale di trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento, dei dati raccolti nel dossier tecnico, analizzati e valutati nel CSA e infine elaborati nel CSR.

- Art. 31: Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza
- In vigore dal 1° Giugno 2007: Abrogazione Dir.91/155/CE

Tutti i dettagli tecnici sono trattati nell'Allegato II





Prescrizioni relative alle schede di dati di sicurezza

- 1. Il fornitore di una sostanza o di un preparato trasmette al destinatario della sostanza o del preparato una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II:
 - a) quando una sostanza o un preparato risponde ai criteri di classificazione come sostanza o preparato pericoloso a norma delle direttive 67/548/CEE o 1999/45/CE; o
 - b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all'allegato XIII; o
 - c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) (candidate list).

ARTICOLO 31



- 3. Il fornitore trasmette al destinatario, su sua richiesta, una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II quando un preparato **non** risponde ai criteri di classificazione come preparato pericoloso a norma della direttiva 1999/45/CE, ma contiene:
 - a) in concentrazione individuale pari o superiore all'1 % in peso per i preparati non gassosi e pari o superiore allo 0,2 % in volume per i preparati gassosi almeno una sostanza che presenta pericoli per la salute umana o per l'ambiente; o
 - b) in concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per i preparati non gassosi almeno una sostanza che è persistente, bioaccumulabile e tossica oppure molto persistente e molto bioaccumulabile in base ai criteri di cui all'allegato XIII o che è stata inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, paragrafo 1, per ragioni diverse da quelle di cui alla lettera a); o
 - c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro.



SDS - NOVITÀ REACH

- Strumento principale per la trasmissione delle informazioni nel REACH.
- E' prevista l'inversione delle Sezioni 2 e 3.
- E' previsto l'inserimento dell'indirizzo e-mail del tecnico competente responsabile della compilazione.
- Per le sostanze PBT e vPvB è prevista la redazione di una nuova Scheda Dati di Sicurezza che indichi tali caratteristiche (criteri di definizione all'Allegato XIII).
- Se è richiesto un CSR, sono annessi gli scenari di esposizione rilevanti che coprono tutti gli usi identificati.



LE NUOVE e-SDS

Attività		Sezioni modificate
Nome sull'etichetta CLP/ Registrazione REACH	>	Sezione 1 - Identificazione della sostanza/miscele e società/impresa (n°registrazione, usi)
Revisionare/ inserire la classificazione ed etichettature secondo CLP in coerenza con CSR –REACH)	>	Sezione 2 - Identificazione di pericolo Sezione 3 - Composizione / informazione sugli ingredienti Sezione 15 - Etichettatura Sezione 16 - Indicazioni di pericolo
Aggiornare coerentemente le informazioni di base		Sezione 9 - Proprietà fisico e chimiche Sezione 11 - Informazioni tossicologiche Sezione 12 - Informazioni ecologiche
Verificare/ aggiornare tutte le conseguenze sulle misure di gestione considerando tutte le norme correlate (coerenza con CSR - REACH)	→	Sezione 4 - Misure di primo soccorso Sezione 5 - Misure antincendio Sezione 6 - Misure di rilascio accidentale Sezione 7 - Manipolazione ed immagazzinamento Sezione 8 - Controllo dell'esposizione/ protezione individuale Sezione 10 - Stabilità reattività Sezione 13 - Considerazioni sullo smaltimento
Coerenza con normativa trasporto	>	Sezione 14 - Informazioni sul trasporto
Scenari di esposizione	>	Nuovo allegato



SCENARIO DI ESPOSIZIONE

- Lo scenario di esposizione rappresenta l'insieme delle condizioni che descrivono:
 - ✓ il modo in cui una sostanza è utilizzata durante il suo ciclo di vita;
 - ✓ il modo in cui il Produttore/Importatore raccomanda agli Utilizzatori a Valle di controllare l'esposizione ad una sostanza delle persone e dell'ambiente.
- Pertanto, il REACH coinvolge nella sua applicazione non solo Produttori/Importatori di sostanze, ma anche i Clienti di essi (Utilizzatori a Valle).



COERENZA FRA CSR, SDS ED ES


Sezioni contenute nello ES	Sezione del corpo della SDS	
Titolo		
Breve titolo dell'ES	1.2	
Breve titolo dello scenario generico	1.2	
Titolo basato sui descrittori d'uso	1.2	
Descrizione delle attivitùà/processi considerati nell'ES	Non incluso	
Uso della sostanza da parte dei lavoratori e consumatori		
PNECs e DNELs	8	
Informazioni su PBT/vP/vB	12	
Condizioni operative (Ocs) e misure di gestione del rischio (RMMs)	7 + 8	
Controlli dell'esposizione dei lavoratori	8.1	
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per prevenire il rilascio	7 + 8	
Condizioni tecniche e misure di controllo della dispersione dalla sorgente verso il lavoratore	7 + 8	
controlli ingegneristici	7 + 8	
Misure organizzative per prevenire/limitare le emissioni, dipersioni ed esposizione	(5,6), 7, 8	
Condizioni e misure correlate alla protezione individuale, igiene e valutazioni sanitarie	(5,6), 7, 8	
Controllo dell'esposizione del consumatore*	8	
Controllo dell'esposizione ambientale	8	
Lavoratore		
Caratteristiche del prodotto	7 + 8 + 9	
Quantità utilizzata	7 + 8	
Frequenza e durata d'uso	7 + 8	
Fattori ambientali non influenzati dalle misure di gestione del rischio	Non incluso	
Ricezione delle acque superficiali	Non incluso	
Altre condizioni operative che influenzano l'esposizione ambientale	7	
Condizioni tecniche e misure a livello di processo (sorgente) per prevenire il rilascio	7	
Condizioni tecniche nel sito e misure per ridurre o limitare gli scarichi nell'acqua , aria e suolo	7 + 8	
Misure organizzative per prevenire/limitare rilasci dal sito	6 + 7 + 8	
Condizioni e misure correlate all'impianto di trattamento dei rifiuti comunale	8 + 13	
Condizioni e misure correlate all'impianto di trattamento esterno dei rifiuti	13	
Condizioni e misure correlate all'impianto esterno di recupero dei rifiuti	13	
Stima dell'esposizione e riferimento alla sua sorgente		
Via di esposizione e comparto ambientale	Non incluso	
Stima dell'esposizione umana (orale, cutanea, inalatoria)	Non incluso	
Stima dell'esposizione ambientale (suolo/acqua, aria)	12	
Modello di stima utilizzato	Non incluso	
Guida per il DU per valutare se lavora entro quanto indicato nello ES		
* L'informazione nella sez.8 per il consumatore non è obbligatoria		

La e-SDS è conforme con quanto dichiarato nel CSR sia nelle 16 sezioni che nell'ES allegato

Il contenuto dell'ES deve essere conforme e/o complementare con quanto contenuto nelle 16 sezioni del corpo della SDS



FLUSSO DELLE INFORMAZIONI





FORMULATORI: PROCEDURE SPECIFICHE

- Il Formulatore di miscele deve inoltre:
 - ✓ includere i pertinenti scenari di esposizione e le altre informazioni pertinenti desunte dalle SDS dei suoi Fornitori per predisporre la propria SDS per gli usi identificati.
 - Per adempiere a questo requisito il Formulatore non può limitarsi a trasmettere lo scenario di esposizione ricevuto dai suoi Fornitori senza valutare se le informazioni da trasmettere ai suoi Clienti forniscono raccomandazioni coerenti su come controllare in maniera adeguata i rischi.
 - ✓ valutare se eventuali scenari di esposizione riferiti alle singole sostanze sono
 pertinenti per l'uso del preparato da parte dei suoi Clienti.



AGGIORNAMENTO SDS

- La SDS va aggiornata tempestivamente, come previsto dall' Art. 31 (9), nelle seguenti situazioni:
 - ✓ quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
 - ✓ quando viene rilasciata o rifiutata un' autorizzazione;
 - ✓ quando viene imposta una restrizione.
- La nuova versione delle informazioni, datata ed identificata come "Revisione" con la data pertinente, verrà mandata a tutti i destinatari precedenti ai quali è stata consegnata la sostanza o la miscela nel corso dei 12 mesi precedenti.
- Negli aggiornamenti successivi alla Registrazione figurerà il numero di Registrazione: i distributori e i DU potranno omettere le ultime 4 cifre.



REGOLAMENTO (UE) 453/2010

In data 31 maggio 2010 è stato pubblicato sulla GUUE il Regolamento n. 453/2010 del 20 maggio 2010 che rivede, anche alla luce dei nuovi criteri di classificazione ed etichettatura, le disposizioni previste dal Regolamento REACH in Allegato II, relative alla compilazione delle Schede Dati di Sicurezza (SDS).


Il nuovo Regolamento presenta due Allegati contenenti due nuovi formati di SDS differenti che devono essere adottati sia per sostanze che per miscele secondo tempistiche differenti.

Applicazione Allegato I: 1 dicembre 2010 (salvo eccezioni)

Applicazione Allegato II: 1 giugno 2015 (salvo eccezioni)



REGOLAMENTO 453/2010



REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010

Nuovo formato per la redazione di Schede di Dati di Sicurezza che integra le prescrizioni dei regolamenti REACH e CLP e tempistica di attuazione dello stesso.



TEMPISCA SOSTANZE

Dal 1 dicembre 2010:

Classificazione secondo i criteri della 67/548 e del CLP (doppia classificazione obbligatoria). Etichettatura e imballaggio secondo i criteri CLP. SDS conforme all'ALLEGATO I Reg. 453/2010.

Fino al 1 dicembre 2012 deroga applicabile alle sostanze a scaffale (immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010):

Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri della 67/548. SDS continua ad essere conforme all'ALLEGATO II REACH purché non sia necessario un aggiornamento SDS:

- quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
- quando viene rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
- quando viene imposta una restrizione.

Dal 1 giugno 2015:

Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri CLP (abrogazione 67/548). SDS conforme all'ALLEGATO II Reg. 453/2010.



TEMPISCA MISCELE

Dal 1 dicembre 2010:

Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri della 1999/45.

SDS conforme all'ALLEGATO I Reg.453/2010 (doppia classificazione per i componenti pericolosi).

Classificazione volontariamente secondo i criteri CLP.

Etichettatura e imballaggio CLP.

SDS conforme all'ALLEGATO II Reg. 453/2010 (modificato per inserire doppia classificazione).

Fino al 1 dicembre 2012 deroga applicabile alle sostanze a scaffale (immesse sul mercato prima del 1 dicembre 2010):

Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri della 1999/45.

SDS continua ad essere conforme all'ALLEGATO II REACH purché non sia necessario un aggiornamento:

- quando si rendono disponibili nuove informazioni che possono avere ripercussioni sulla gestione dei rischi o nuove informazioni sui pericoli;
- quando viene rilasciata o rifiutata un'autorizzazione;
- quando viene imposta una restrizione.

Dal 1 giugno 2015:

Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri CLP Abrogazione 99/45. SDS conforme all'ALLEGATO II Reg.453/2010.

<u>Fino al 1 giugno 2017 deroga applicabile alle miscele a scaffale (immesse sul mercato almeno una volta prima del 1 giugno 2015):</u>

Classificazione, etichettatura e imballaggio secondo i criteri della 1999/45.

SDS continua ad essere conforme all'ALLEGATO I Reg. 453/2010 purché non sia necessario un aggiornamento SDS.



SCENARIO ESPOSITIVO: TEMPISTICA DI VERIFICA

Adeguamento allo ES

- 12 mesi dalla data di ricevimento della scheda con allegato lo scenario e numero di registrazione per documentare la conformità.
- 6 mesi dalla data di ricevimento della scheda con allegato lo scenario e il numero di registrazione per notificare all'ECHA un uso diverso.

Azioni possibili in caso di difformità


- 1. Verificare applicabilità esenzioni
- 2. Scaling
- 3. Contattare fornitore *
- 4. Cambiare fornitore
- 5. Predisporre un proprio CSR
- 6. Adeguamento tecnico alle condizioni dello scenario
- 7. Sostituire sostanza/miscela

^{*} Si ricorda l'art. 37.3: notifica al fornitore dell'uso non contemplato entro un mese dalla fornitura



ALLEGATO I REG. 453/2010: ALCUNI DEI PRINCIPALI CAMBIAMENTI NELLE SDS

• Distributore o utilizzatore a valle possono omettere le ultime 4 cifre del numero di registrazione (si hanno 7 giorni di tempo per fornire il numero di registrazione completo dalla richiesta da parte dell'autorità).






ALLEGATO I REG. 453/2010: ALCUNI DEI PRINCIPALI CAMBIAMENTI NELLE SDS

- Nella sezione 2 obbligatorio riportare per le sostanze sia la <u>classificazione in base</u> <u>alla Dir.67/548/CEE sia in base al CLP</u>.
- Le informazioni da indicare sull'etichetta vanno riportate nella sezione 2 invece che nella sezione 15 e sono quelle in base al CLP per le sostanze e in base alla 99/45/CE per le miscele. Deve essere indicato il <u>pittogramma</u> di pericolo (anche solo il simbolo o il pittogramma in bianco e nero).
- Nella sezione 3 per le componenti della miscela classificata come pericolosa deve essere riportata la doppia classificazione 67/548/CEE e CLP.
- Richiesta di maggiori informazioni e di dati (ad es: chimico-fisici).



SOSTANZE



MISCELE centre Reach **CLASSIFICAZIONE**, **CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO** secondo i criteri S **ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO** della **1999/45** (art. 61.1 CLP) secondo i criteri CLP (art. 62 CLP). Volontariamente, si può classificare anche secondo i criteri CLP, in tal caso Abrogazione 1999/45 etichettatura e imballaggio obbligatoriamente secondo CLP (art 61.2 a CLP)→in tal caso si rimanda agli art 2.4 e 2.5 Reg.453/2010 per la compilazione SDS d **SDS** Se si classifica **volontariamente** secondo **CLP** (art 61.2 CLP): **ALLEGATO II REG. 453/2010** (Art. 2.3 Rea. 453/2010) e SDS conforme all' ALLEGATO II REG. SDS conforme all' ALLEGATO I REG.453/2010 n **453/2010** (art. 1.2 Reg. 453/2010) (art. 1.1 Reg.453/2010) Z e **1**° **1°** GIUGNO **DICEMBRE DICEMBRE** GIUGNO 2010 2012 2015 2017 **DEROGA MISCELE "A DEROGA** d (miscele fornite ai destinatari **SCAFFALE**" (immesse sul almeno una volta prima del 1 mercato prima del 1 Giugno e 2015) art. 61.4 CLP Dicembre 2010) **CLASSIFICAZIONE CLASSIFICAZIONE ETICHETTATURA E ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO IMBALLAGGIO** 0 secondo i criteri della 1999/45 secondo i criteri 1999/45 (art. 61.1 CLP) (art. 61.4 CLP) g h **SDS** continua ad essere **SDS** continua ad essere conforme all'ALLEGATO I conforme all'ALLEGATO II e **REACH** (art 2.7 Reg. 453/2010), **REG. 453/2010** (art 2.6 purché non sia necessario un Reg.453/2010), purché non sia

necessario un aggiornamento

SDS (art 31.9 REACH)

aggiornamento SDS (art 31.9

REACH)